REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.05.2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1 - Oggetto e scopo 3

Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi 3

TITOLO II - MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 4

Art. 3 - Tipologia degli affidamenti 4

Art. 4 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica 5

Art. 5- Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ... 5

Art. 6 - Verbale di consegna e stato di consistenza 5

Art. 7 - Accesso agli impianti 6

Art. 8- Riserva degli spazi per manifestazioni culturali e sociali 6

Art. 9 – Norme generali sulla vigilanza 6

Art. 10- Responsabilità del concessionario 6

Art. 11 - Pubblicità commerciale 6

Art. 12 - Revoca della concessione 7

TITOLO III - NORME FINALI 7

Art. 13 – Entrata in vigore 7

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale costituiti da:

- Stadio comunale "VIGNAGRANDE;
- Campetto Polivalente;
- Campi da Tennis;
- Piscina Comunale;
- Altri impianti sportivi che l'Amministrazione Comunale eventualmente, si apprestasse a realizzare.

2. Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive. La gestione dovrà permettere una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con criteri di economicità, intesa quest'ultima, nel senso più completo del termine e cioè come impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio ed il miglior rendimento nel rapporto costi - benefici. La gestione dovrà garantire l'uso più completo, aperto ed equo, dell'impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità. La gestione degli impianti dovrà mirare non soltanto ad assecondare ma anche a sviluppare la domanda di sport.

3. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

4. Lo scopo delle concessioni consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Comune concedente persegue. La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per uso diverso da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto usando la massima diligenza. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge in materia e i regolamenti comunali applicabili e compatibili con la natura dell'impianto oggetto della concessione.

Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio ed assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice civile; sono impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 828 C.C.

2. Gli impianti sportivi comunali si qualificano quale servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità.

3. Ai fini della definizione delle modalità di affidamento del servizio di gestione, si distinguono:

- "Impianti senza rilevanza economica", gli impianti il cui costo di gestione non è potenzialmente coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- "Impianti con rilevanza economica", gli impianti che per le dimensioni dell'impianto, le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali o imprenditoriali e, più in generale, in termini di redditività, anche solo potenziale, vi è la possibilità di coprire tutti i costi attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.

4. La Giunta Comunale individua e qualifica gli impianti sportivi comunali secondo il criterio della rilevanza economica nel rispetto della normativa di settore, prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio compente;

5 L'individuazione degli impianti di cui al comma precedente è aggiornata annualmente. In caso di mancato aggiornamento si intendono confermati gli impianti deliberati l'anno precedente.

6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta la modifica della classificazione generale.

TITOLO II - MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3 - Tipologia degli affidamenti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 1 del presente regolamento viene esercitata in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.

2. L'affidamento degli impianti aventi rilevanza economica avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023);

3. L'affidamento degli impianti privi di rilevanza economica è sottratta alle norme relative alle Concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e segue le regole previste per l'affidamento di servizi pubblici e la L.R. Toscana 21/2015;

4. L'affidatario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte concessionari in uso;

5. L'affidatario deve adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di affidamento e derivante da provvedimenti del Comune;

6. All'affidatario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento;

d) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal settore comunale competente;

7. L'affidatario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento, a carattere occasionale, di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale.

8. L'affidatario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di affidamento.
9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune. L'affidatario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 4 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il settore competente, potrà procedere con avviso di manifestazione di interesse, da pubblicarsi sul sito dell'Ente.

Art. 5- Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica configura un contratto di concessione di servizi, con trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
2. Il contratto (appalto di servizi o concessione di servizi) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione. In tali casi, qualora per lo svolgimento di tali attività sia previsto un canone a carico del soggetto richiedente, le somme saranno scomputate dal canone previsto in capo al concessionario;
d) obblighi a carico delle parti;
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dal contratto di concessione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
b) gli indicatori di efficienza gestionale;
c) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1
d) obblighi a carico del Comune e del gestore con particolare riferimento a: orari di apertura, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei beni mobili e delle aree verdi, le utenze di ogni genere.

Art. 6 - Verbale di consegna e stato di consistenza

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso

l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio comunale competente.

Art. 7 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato alle Società ed associazioni sportive, alle Scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, alle Associazioni sportive amatoriali regolarmente costituite ed a privati cittadini.
2. Per accedere agli impianti è necessario inoltrare richiesta al gestore dell'impianto e riceverne regolare autorizzazione. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste da parte degli utenti ai quali faranno carico tutti gli oneri previsti in base alle tariffe determinate annualmente dal Comune. Il provvedimento di determinazione delle tariffe potrà prevedere eventuali casi di esonero.

Art. 8- Riserva degli spazi per manifestazioni culturali e sociali

1. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali, sia organizzate direttamente dalla stessa o patrocinate dall'Ente, con modalità ed orari da concordare purché ne dia avviso al Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima.
2. I terzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad organizzare manifestazioni culturali e sociali dovranno essere in possesso di regolare permesso SIAE, ove occorra, e in genere, in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 9 – Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il gestore dell'impianto, ovvero il competente settore comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, anche per le ipotesi di utilizzo dell'impianto da parte di terzi soggetti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sul gestore dell'impianto.

Art. 10- Responsabilità del concessionario

1. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato per propria colpa o negligenza, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Art. 11 - Pubblicità commerciale

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni e le leggi vigenti. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

2. Per le manifestazioni di particolare rilevanza sono possibili accordi una tantum tra organizzatori e Concessionario per interventi occasionali.

Art. 12 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni tali da pregiudicare l'esercizio delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione.
2. Nei casi di grave inadempienza quali ad es. il mancato assolvimento dei lavori di manutenzione ordinaria, il mancato rispetto delle tariffe di utilizzo ed altre inadempienze che verranno accertate dagli uffici comunali, si darà luogo alla risoluzione del contratto con la sola formalità della preliminare contestazione dell'inadempienza, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario e con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa danni in conseguenza dell'inadempimento. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato al Concessionario.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.